

## REGOLAMENTO (CE) N. 1253/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1994

recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1993/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali; che tale limitazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, aggravata dal calo dei prezzi di intervento conseguenti all'attuazione della riforma nel settore dei cereali, è tale da incoraggiare gli operatori ad offrire ingenti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di aprile nei paesi meridionali e alla fine del mese di maggio nei paesi settentrionali, quantitativi per i quali esistono ancora alcune possibilità di smaltimento sul mercato dopo tale data; che si può ovviare a tale situazione offrendo una possibilità di acquisto all'intervento di questi cereali nel corso del mese di maggio e del mese di giugno 1994;

considerando che le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3134/93<sup>(4)</sup>;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento acquistano i quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti tra il 1° maggio e il 30 giugno 1994.

2. Il prezzo da pagare è il prezzo di acquisto all'intervento nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1709/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, aumentato di sette maggiorazioni mensili.

3. Salve le disposizioni del paragrafo 2, l'acquisto è eseguito conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 689/92.

Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 689/92, l'ultima consegna dei quantitativi di granturco o sorgo offerti all'intervento nel quadro del presente regolamento è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 1994.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(4) GU n. L 280 del 13. 11. 1993, pag. 15.

(5) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 80.